

COMUNE DI BELLUNO
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I.**



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 23.12.1998, successivamente modificato ed integrato con:

Deliberazione consiliare n. 13 del 26.03.1999

Deliberazione consiliare n. 99 del 20.12.1999

Deliberazione consiliare n. 24 del 07.03.2005

Deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2007

Deliberazione consiliare n. 8 del 18/03/2008

Deliberazione consiliare n. 32 del 30/05/2008



INDICE

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti passivi dell'imposta
Art. 3	Presupposto dell'imposta
Art. 4	Definizione di fabbricato, area fabbricabile , terreno agricolo
Art. 5	Abitazione principale
Art. 6	Dichiarazioni
Art. 7	Versamenti
Art. 8	Differimento dei termini e versamento rateale dell'imposta
Art. 9	Determinazione della base imponibile
Art. 10	Fabbricati fatiscenti – <i>fabbricati di interesse storico e artistico</i>
Art. 11	Fabbricati parzialmente costruiti
Art. 12	Determinazione delle aliquote e detrazioni
Art. 13	Esenzioni
Art. 14	Rimborsi e <i>compensazioni</i>
Art. 15	Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
Art. 16	Ravvedimento operoso
Art. 17	Attività di accertamento e liquidazione
Art. 18	Riscossione coattiva
Art. 19	Sanzioni ed interessi
Art. 20	Contenzioso
Art. 21	Diritto di interpello
Art. 22	Incentivi per il personale addetto
Art. 23	Norme di rinvio
Art. 24	Disposizioni transitorie
Art. 25	Entrata in vigore

Articolo 1 **Finalità**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt.52 e 59 (come modificato dall'art.1 comma 175 della Legge 296/2006) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di :

- a) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della base imponibile;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree edificabile;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 **Soggetti passivi dell'imposta.**

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Ad integrazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti od agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Articolo 3 **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

Articolo 4
Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è iscritta al N.C.E.U. con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza come risultante dalle mappe catastali e dagli elaborati planimetrici.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dal momento della sua utilizzazione se antecedente a tale data.

2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083 del Codice civile.

Articolo 5
Abitazione principale

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha eletto la propria residenza anagrafica, salvo prova contraria.
Per tale unità immobiliare l'aliquota e la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protragga tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare imponibile è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione comunale spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla quota di proprietà.

3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, è equiparata all'abitazione principale :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari;

- l'unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora sia utilizzata quale abitazione principale dei familiari del possessore;

- l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4 sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali autorimesse, box o posti auto, soffitte, magazzini, cantine distintamente iscritte in catasto ed in numero complessivamente non maggiore di due per ogni abitazione principale, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.

Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze l'eventuale parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Articolo 6 Dichiarazioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 175 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), a decorrere dal 01.01.2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione ICI.

2. Dalla predetta data viene ripristinato l'obbligo, per tutti i contribuenti soggetti passivi, della dichiarazione ICI, da presentare entro il termine del 31 Luglio di ciascun anno per le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente e relative ad elementi rilevanti ai fini dell'imposta ICI non desumibili dal sistema informatico catastale (Determinazione del Direttore Agenzia Territorio del 18/12/2007) ed in particolare:

- richiesta di specifiche detrazioni, agevolazioni e riduzioni;
- cambio di residenza in quanto comporta una diversa determinazione del tributo rispetto alla base imponibile;
- fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- dichiarazione del valore venale per le aree edificabili;
- beni in locazione finanziaria (leasing);
- beni in comproprietà per i quali l'imposta viene versata da uno dei contitolari anche per conto degli altri;
- beni compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa per i quali il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 gg. dalla data della nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili;
- beni indicati nell'art. 1117 del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale per i quali l'imposta viene versata dall'amministratore anche per conto dei condomini;
- immobili del gruppo "D" privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

L'elenco dettagliato delle fattispecie soggette alla presentazione della dichiarazione è riportato al punto 2) del modello di istruzioni per la dichiarazione ICI approvato con Decreto Ministeriale del 23.04.2008.

3. La dichiarazione di cui al punto 2) salvo specifiche disposizioni, deve essere presentata entro il 31 Luglio dell'anno di riferimento, in alternativa :

- direttamente a questo Comune che provvederà a rilasciare apposita ricevuta;
- mediante spedizione con raccomandata anche senza ricevuta di ritorno. In questo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.

4. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione:

- le variazioni relative ai beni immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 .
- le variazioni relative ad immobili inclusi nella dichiarazione di successione come previsto dall'art. 5 comma 2 della Legge n. 383/2001
- l'aumento del valore contabile per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione per i fabbricati del gruppo catastale "D" interamente posseduti da imprese.

Articolo 7 Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate scadenti il 16 Giugno – rata di acconto – ed il 16 Dicembre – saldo - come previsto dalla Legge 4.8.2006 n. 248, salvo proroghe ministeriali e/o legislative. I predetti soggetti possono tuttavia versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

3. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato (cittadini stranieri, emigranti regolarmente iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero - A.I.R.E.) possono effettuare il versamento dell'intera imposta dovuta entro il termine di scadenza stabilito per il versamento della seconda rata, senza applicazione di interessi.

4. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè il versamento stesso rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.

5. In deroga all'art.41 (Limiti di esenzione per versamenti) del vigente Regolamento generale per la Gestione delle Entrate Comunali approvato con delibera Consiliare n.5 del 31/01/2007 e in applicazione dell'art.1 comma 168 della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007), i versamenti ordinari I.C.I non devono essere eseguiti qualora l'imposta complessiva annua da corrispondere sia inferiore ad Euro 5,00 (cinque).”

6. Il versamento deve essere effettuato, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore/uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto limite, e con una delle seguenti modalità:

- a) mediante versamento su apposito c/c postale intestato a Comune di Belluno – Servizio Tesoreria ICI – Piazza Duomo, 1.

- b) mediante versamento diretto presso la Tesoreria comunale;
- c) per il tramite del servizio bancario;
- d) tramite il mod. F24

Articolo 8 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
--

1. Il differimento dei termini per il versamento dell'imposta resta disciplinato dall'art. 13 del vigente Regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2007.
2. L'eventuale rateizzazione dell'imposta può essere concessa dal Funzionario responsabile ICI entro il termine massimo di mesi sei dalle scadenze prescritte, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico debitamente attestate dal competente Settore Servizi alla persona a seguito di richiesta da parte del contribuente.
3. Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.Lgs. 504/92 come modificato dall'art. 1 comma 173 lettera c) della Legge 296/2006, il versamento dell'imposta dovuta per i beni soggetti a procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa) e per l'intero periodo di durata della stessa, deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 9 Determinazione della base imponibile
--

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento determinato:
 - a) per i fabbricati - dall'applicazione dei commi 2 - 3 dell' art. 5 del D. Lgs. 504/92 ;
 - b) per le aree fabbricabili - dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione secondo quanto stabilito dal 5° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello derivante da quanto stabilito al precedente comma 1b) , non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta dovuta per le predette aree , risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente Regolamento.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore di aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma 2.) , al contribuente stesso non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell' area , di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero a norma dell' art. 31, comma 1 , lett. c), d), e) della Legge n. 457 del 5/8/1978 la base imponibile è determinata mediante l'applicazione dell' art. 5 - comma 6 del D.Lgs. 504/92 e in conformità ai valori stabiliti nella tabella indicata nel precedente comma 2.) e allegata al presente Regolamento.

5. La tabella dei valori delle aree fabbricabili di cui al precedente comma 2.) può essere modificata periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Allo scopo può essere costituita una conferenza di servizio con funzioni consultive ,chiamando a parteciparvi anche componenti esterni di uffici pubblici e privati.

Tale modifica ha effetto per gli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della deliberazione.

6. In merito alla determinazione dei valori delle aree edificabili stabiliti nella suindicata tabella con riferimento all'applicazione di eventuali fattori correttivi derivanti da particolari elementi di carattere oggettivo dell'area, il contribuente può rivolgersi all'ufficio comunale competente come meglio precisato all'art. 21 del presente Regolamento.

Articolo 10

Fabbricati fatiscenti – fabbricati di interesse storico e artistico

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell' imposta come previsto dal comma 1 dell' art. 8 del D.Lgs. 504/92 , si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta , non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, e di fatto non utilizzati in quanto inadonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o della salute delle persone. Allo scopo dovranno essere valutati , in linea di massima ,lo stato di conservazione:

- a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse,che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo ;
- b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi ;
- c) della copertura ;
- e) delle scale.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari , individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento , anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero immobile o la singola unità immobiliare. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. L' inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art.47 del D.P.R. 28.12 200 n.445.

4. Non possono essere considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero ,restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione effettuata dal contribuente mediante il proprio personale tecnico procedendo, nel caso di mendace dichiarazione, al recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 19 e dei relativi interessi.

6. Per immobili di interesse storico o artistico di cui alla Legge n. 1089 del 01.06.1939 e successive modificazioni il criterio per la determinazione della base imponibile è costituito dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della

tariffa d'estimo di minore ammontare fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 504/92. Qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 16, con arrotondamento al mezzo vano (es. 4,3 diventa 4,5) o al vano superiore (es. 4,7 diventa 5) .

Articolo 11 **Fabbricati parzialmente costruiti**

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 12 **Determinazione delle aliquote e detrazioni**

1. Annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, *il* Consiglio Comunale stabilisce l'aliquota e la detrazione , in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 1.) potranno essere stabilite detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge ed eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

Articolo 13 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta comunale:

- gli immobili descritti nell'art. 7 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) del D.Lgs. 504/92;
- gli immobili descritti nel comma 1 lettera i) come modificato dall'art. 39 del D.L. n. 223/2006 convertito con Legge 4/8/2006 n. 248 utilizzati dal soggetto passivo ente non commerciale che svolge attività istituzionali in forma non esclusivamente commerciale.
- gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3 del suddetto Decreto Legislativo 504/92 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 14 **Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso, ai sensi dell'art.1 comma 164 della Legge n. 296/2006, delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero, nel caso di contenzioso, dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione intendendosi come tale in quest'ultimo caso il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo comunale.

4. In caso di richiesta di ulteriori informazioni-integrazioni all'istanza di rimborso da parte dell'ufficio competente, il termine di 180 gg. previsto dal precedente punto 3) è interrotto fino alla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta come risultante dal protocollo comunale.

5. Sulle somme rimborsabili spettano gli interessi in misura annua pari al tasso di interesse legale maggiorato di n. 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento, non computando l'eventuale periodo di interruzione di cui al precedente comma 4.

6. Non si procede al rimborso di importi relativi a tributo anche pluriennale, comprensivo di interessi, quando la somma da rimborsare risulta di importo complessivo fino ad Euro 10,00.

7. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, qualora il contribuente risulti a credito per maggiori versamenti effettuati negli anni precedenti, in luogo della richiesta di rimborso, è ammessa la compensazione con le modalità previste e disciplinate dall'art. 14 del Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali.

Articolo 15

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs.446/97, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 14, il rimborso suddetto compete :

a) per il periodo intercorrente tra il 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di adozione del provvedimento da parte di questo Ente ed il 31 Dicembre dell'anno di approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

b) dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui leggi nazionali o regionali hanno istituito vincoli di inedificabilità sulle aree interessate a condizione che il vincolo stesso abbia caratteristiche di definitività.

3. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato e deve essere prodotta nel termine di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo al quale è stato approvato il provvedimento di inedificabilità dell'area o sia stato istituito per legge tale vincolo.

Le domande di rimborso presentate oltre il predetto termine quinquennale daranno diritto al rimborso d'imposta nei termini e modalità di cui al precedente art.14.

4. Non si procede al rimborso di importi relativi a tributo anche pluriennale, comprensivo di interessi, quando la somma annua da rimborsare risulta di importo complessivo fino ad Euro 10,00.

Articolo 16 **Ravvedimento operoso**

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Articolo 17 **Attività di accertamento e liquidazione**

1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato;

- gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

- entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Gli avvisi di accertamento sono notificati con le modalità alternative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. In relazione all'attività istruttoria e di accertamento tributario che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva, dell'entrata nonché delle sanzioni, interessi, viene stabilito il limite di Euro 10,00 (dieci) fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti. Il limite di cui al presente comma si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'importo tributario dovuto.

5. Il Comune può invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e sottoscritti; richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

6. In sede di liquidazione o accertamento è applicabile, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 secondo la procedura e le modalità previste dal capo VI - artt. dal 25 al 34 - del Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali approvato con delibera del consiglio comunale n. 5/2007.

Articolo 18
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni in vigore.
2. Non si dà luogo ad iscrizione nei ruoli coattivi qualora l'importo del credito dovuto per imposta e/o sanzioni e/o per interessi, sia inferiore od uguale ad Euro 10,49 (dieci e quarantanove).

Articolo 19
Sanzioni ed interessi

1. Per le violazioni inerenti gli adempimenti delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, nonché la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione o compilazione, anche infedele, di questionari, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 commi 1) 2) 3) 4) 5) del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e il quadro normativo sanzionatorio dei decreti 472/97 e 473/97 e successive modificazioni ed integrazioni
3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso di interesse legale maggiorato di n. 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 20
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 21
Diritto di interpello

1. Con particolare riferimento alla determinazione del valore dell'area edificabile come stabilito al precedente art. 9, e comunque qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di disposizioni normative di natura tributaria di interesse comunale, il contribuente può sottoporre all'ufficio competente quesiti scritti, anche a mezzo degli attuali sistemi informatici, circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'ufficio stesso è tenuto ad esprimere il proprio parere scritto entro 60 giorni dalla richiesta come meglio

precisato dagli artt. 20 - 21 - 22 – 23 - 24 del vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali.

Articolo 22
Incentivi per il personale addetto

1. Per l'espletamento delle attività di gestione, controllo e accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, la Giunta comunale può destinare una parte del gettito dell'imposta al potenziamento dell'ufficio preposto e all'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.

2. L'individuazione del personale addetto, il riparto, le modalità di attribuzione e i criteri di assegnazione di detto compenso avvengono con deliberazione della Giunta comunale sulla base di apposito progetto finalizzato proposto dal funzionario responsabile. La liquidazione del citato compenso avviene sulla base di apposita relazione conclusiva redatta dal funzionario responsabile nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

Articolo 23
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed ogni altra norma vigente applicabile all'imposta comunale sugli immobili.

Articolo 24
Disposizioni transitorie

1. Per gli anni d'imposta in corso alla data di adozione del presente Regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che venga presentata regolare dichiarazione come previsto dal precedente art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 25
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2008** e unitamente alla delibera comunale di approvazione verrà inviato, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, al Ministero delle Finanze in applicazione dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997.